

Allegato "A" all'Atto Raccolta n. 3988

S T A T U T O

DELLA "FONDAZIONE MAGDA ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I

Denominazione, sede:

ART. 1 (Denominazione della Fondazione).

È costituita la **"FONDAZIONE MAGDA ENTE DEL TERZO SETTORE"**, con denominazione abbreviata **"FONDAZIONE MAGDA ETS"**, l'utilizzo delle locuzioni **"ENTE DEL TERZO SETTORE"** O **"ETS"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore, è regolata dalle norme del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e risponde allo schema giuridico della Fondazione, disciplinato dal Codice Civile.

Si uniforma, altresì, alle disposizioni in materia di riordino del servizio del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge 328, del 8 novembre 2000, al D.Lgs. 207 del 4 maggio 2001, della legge Regionale n. 23 del 23.12.2005 e del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22 luglio 2008 (Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/2005).

ART. 2 (Sede della Fondazione).

La Fondazione ha sede legale nel **Comune di San Spereate**, in **Via delle Canne n. 23**, e persegue le proprie finalità in ambito sia regionale che nazionale.

La Fondazione, con delibera del Consiglio Direttivo potrà provvedere all'istituzione di sedi operative secondarie nell'ambito territoriale della Regione Sardegna e, in generale, dell'intero territorio nazionale.

TITOLO II

Origine, scopi e mezzi della Fondazione:

ART. 3 (Scopi della Fondazione).

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

In particolare la fondazione persegue finalità di solidarietà sociale a favore delle persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, con svantaggio sociale e relazionale.

La fondazione promuove il benessere fisico, morale e psicologico attraverso la riabilitazione fisica, il recupero della vita di relazione, lo sviluppo di

competenze personali, mediante la gestione di appositi servizi e strutture e la partecipazione ad essi.

La Fondazione opera principalmente nei seguenti settori:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (Art. 5, comma 1, lettera a, D.lgs. 117/2017);

2) interventi e prestazioni sanitarie (Art. 5, comma 1, lettera b, D.lgs. 117/2017);

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (Art. 5, comma 1, lettera c, D.lgs. 117/2017);

4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, comma 1, lettera d, D.lgs. 117/2017);

5) formazione universitaria e post-universitaria (Art. 5, comma 1 lettera g, D.lgs. 117/2017);

6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art. 5, comma 1 lettera h, D.lgs. 117/2017);

7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5, comma 1, lettera i, D.lgs. 117/2017);

8) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5, comma 1, lettera k, D.lgs. 117/2017);

9) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5, comma 1, lettera l, D.lgs. 117/2017);

10) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (Art. 5, comma 1, lettera m, D.lgs. 117/2017);

11) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del de-

creto legislativo recante revisione della disciplina in materia impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (**Art. 5, comma 1, lettera p, D.lgs. 117/2017**);

12) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**Art. 5, comma 1, lettera q, D.lgs. 117/2017**);

13) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (**Art. 5, comma 1, lettera r, D.lgs. 117/2017**);

14) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni (**Art. 5, comma 1, lettera s, D.lgs. 117/2017**);

15) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**Art. 5, comma 1, lettera t, D.lgs. 117/2017**);

16) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (**Art. 5, comma 1, lettera u, D.lgs. 117/2017**).

Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti "settori rilevanti".

Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati da apposito regolamento interno, al quale si rimanda per le specifiche e le sottoclassi dei "settori rilevanti".

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà:

- aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs n. 117/2017;
- promuovere la realizzazione di progetti, servizi, strutture di assistenza sociale e socio-sanitaria, orientati alla valorizzazione dell'autonomia ed al sostegno delle persone con disabilità fisica intellettiva e sensoriale, con svantaggio sociale e relazionale, per il rafforzamento delle capacità ed abilità in previsione di una vita indipendente;

- gestire direttamente, anche attraverso convenzioni, o in collaborazione e collegamento con altri enti ed associazioni aventi le medesime finalità strutture sociali quali Comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza, strutture residenziali a carattere comunitario e strutture a ciclo diurno;
- gestire direttamente, anche attraverso convenzioni, o in collaborazione e collegamento con altri enti ed associazioni aventi le medesime finalità centri di riabilitazione fisica e/o centri sportivi;
- promuovere interventi di sostegno psicologico che contribuiscano a facilitare l'inserimento e lo sviluppo dell'autonomia delle persone con disabilità e vulnerabili, alleviandone i disagi;
- promuovere attività di *pet-therapy*, orientate al miglioramento dell'autostima e al senso di responsabilità;
- promuovere attività di orto-giardino-terapia volte alla valorizzazione umana del fisico, della mente e della socializzazione;
- organizzare la gestione di interventi e servizi educativi, rieducativi e di svago attraverso l'erogazione di prestazioni socio aggregative, sportive, culturali, di formazione professionale e di altre ad esse complementari;
- promuovere la valorizzazione umana e sociale delle persone con vulnerabilità e fragilità, per tutelarne la dignità, difenderne i diritti e migliorarne la qualità della vita, attraverso lo svolgimento di attività come ai punti precedenti, per rendere effettivi i principi sanciti dalla Carta Costituzionale e i diritti sanciti dalle leggi;
- accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità, socio-assistenziali-sanitarie ed eventualmente decidere il loro assorbimento;
- attivare progetti con funzioni di osservatorio sulla realtà dei bisogni delle persone con vulnerabilità e delle loro famiglie;
- promuovere incontri con le istituzioni pubbliche ricercandone la collaborazione e l'intesa, anche ai fini di diffondere la conoscenza delle attività della fondazione;
- sviluppare rapporti di collaborazione e collegamento con altri enti ed associazioni aventi le medesime finalità;
- promuovere la raccolta di fondi, ricevere contributi e donazioni e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi statutari, collaborando anche con altri enti del

terzo settore, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale;

- organizzare e partecipare a convegni, seminari, corsi, mostre, concerti e manifestazioni aventi come oggetto lo scambio culturale e/o l'apprendimento /aggiornamento di mezzi tecnici ed intellettuali con cui perseguire gli scopi statutari;

- produrre, editare e comunicare con ogni mezzo e supporto quanto prodotto dalle attività di cui al presente articolo;

- realizzare mostre, manifestazioni musicali, teatrali, sportive, lotterie, pesche e vendite di beneficenza ed altre attività mediante campagne di sensibilizzazione e di informazione;

- promuovere l'orientamento alla solidarietà e al volontariato diffondendo una maggiore sensibilità sui temi della solidarietà sociale e della promozione umana.

La Fondazione intende inoltre farsi promotrice di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione nello svolgimento della propria attività può avvalersi di volontari ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività nella Fondazione in modo non occasionale.

ART. 4 (Attività direttamente connesse)

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La fondazione favorisce ogni iniziativa ed attività che sia connessa, anche indirettamente, con gli scopi di cui in particolare:

- amministrare e gestire i beni dei quali sia pro-

prietaria, locatrice, comodataria o che comunque possieda o detenga;

- partecipare a bandi, gare e concorsi nazionali/internazionali inerenti agli scopi della fondazione;

- assumere finanziamenti e mutui a breve, a medio e a lungo termine, stipulare locazioni, concessioni e comodati, acquistare immobili in proprietà e in diritto di superficie e stipulare con enti pubblici e con soggetti privati le convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, opportuni e utili per il raggiungimento dei propri scopi.

- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti avvero a qualsiasi titolo detenuti;

- perseguire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private al fine dell'accesso a tutte le possibili linee di sostegno finanziario, anche parziale, delle iniziative;

- partecipare, da soli o con altri soggetti a bandi, gare e concorsi;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima;

- organizzare e gestire in proprio qualsivoglia attività utile al fine dell'autofinanziamento, quale la vendita di prodotti, beni sia di proprietà che donati da terzi;

- organizzare giornate dedicate a mostre, spettacoli, corsi, convegni e qualsivoglia altre attività di promozione commercializzazione e vendita, utile allo scopo;

- progettare e gestire attività di sensibilizzazione, convegni, corsi e seminari;

- svolgere ogni altra attività coerente con gli scopi ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Organo deputato a individuare le attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo, che nei documenti di bilancio e di esercizio ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 5 (Patrimonio della Fondazione)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Patrimonio è composto dal **fondo di dotazione** descritto nel pre-

sente articolo e dal **fondo di gestione** di cui al successivo articolo 6.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il fondo di dotazione, che è intangibile, è costituito:

1) dai conferimenti iniziali in denaro, titoli o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, e successivamente dai Soci Sostenitori e Partecipanti;

2) dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi da enti pubblici o privati, italiani o esteri;

3) dai beni mobili e immobili e/o da partecipazioni anche di controllo in imprese strumentali che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

4) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

5) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

6) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

ART. 6 (Fondo di gestione)

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse ed è così costituito:

1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

2) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

3) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

4) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori;

5) dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo

di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio Direttivo;

6) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Le somme versate alla Fondazione a qualsiasi titolo non sono rimborsabili.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente della Fondazione, dietro delibera del Consiglio Direttivo che delibera, altresì, il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

TITOLO III

Organi Amministrativi della Fondazione.

ART. 7 (Organi della Fondazione).

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio Direttivo, formato:

- dal Presidente;
- da un Vice Presidente;
- dai Consiglieri.

b) L'Organo di Controllo (Sindaco Unico).

L'Organo di Controllo è composto da un unico membro (c.d. "Sindaco Unico"), che è nominato dal Consiglio Direttivo, è scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali e dura in carica per cinque esercizi, rinnovabili.

Al Sindaco Unico si applicano le norme previste all'art. 30 C.T.S.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti.

Il Sindaco, che sarà sottoposto agli stessi vincoli di partecipazione alla vita della Fondazione previsti per i membri del Consiglio Direttivo, controlla la correttezza nella tenuta dell'impianto contabile e amministrativo e negli adempimenti e scadenze fiscali. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Predisporre una relazione annuale in occasione

dell'approvazione del bilancio consuntivo.

c) Revisore Legale dei Conti.

Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, C.T.S., salvo che l'incarico venga affidato al Sindaco Unico, il Consiglio Direttivo deve nominare un Revisore Legale dei Conti (c.d. "Revisore Unico) il quale dura in carica per 3 (tre) esercizi.

ART. 8 (Consiglio Direttivo - durata - rinnovo - decadenza)

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, incluso il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo, che mantiene sempre la sua capacità operativa grazie alla presenza della maggioranza dei membri.

I fondatori e i loro discendenti avranno sempre diritto di far parte del Consiglio Direttivo.

Ai discendenti dei fondatori, subentrerà nel diritto di far parte del Consiglio Direttivo un discendente, in modo che le generazioni future siano sempre rappresentate **da un solo soggetto** per ogni stirpe.

Ciascuno dei membri dura in carica cinque anni dalla data del proprio insediamento con delibera del Consiglio Direttivo e comunque fino alla sua sostituzione.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti consiglieri provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, scegliendo il nuovo membro con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei membri in carica.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Essi possono essere riconfermati senza interruzione più di una volta.

Il Presidente, che potrà essere rieletto, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con delibera adottata non prima dei sei mesi e non oltre i quattro mesi prima della data di scadenza.

Il Vice Presidente decade comunque contemporaneamente al Presidente e nella seduta di elezione del nuovo Presidente si provvederà anche alla nomina del nuovo Vice Presidente.

Al Presidente sarà riconosciuta un'indennità di carica.

Il Vice Presidente e i Consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo che vengano loro affidati specifici compiti per i quali potranno ricevere un emolumento che dovrà essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze di ciascun componente del Consiglio.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante sarà sostituito dal Consiglio Direttivo della Fondazione e rimarrà in carica fino alla naturale data di scadenza del consigliere dimissionario o comunque sostituito.

ART. 9 (Compiti del Consiglio Direttivo della Fondazione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) nomina il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra uno dei propri consiglieri, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi;
- b) approva il bilancio previsione annuale e la relazione programmatica;
- c) approva il bilancio consuntivo annuale, secondo quanto disposto dall'art. 13 CTS, e la relazione morale e finanziaria;
- d) delibera le modifiche dello statuto, come stabilito dall'art. 22 del presente statuto;
- e) predispone ed approva i piani ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- f) approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, il regolamento di organizzazione e contabilità ed i regolamenti amministrativi necessari;
- g) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- h) delibera le modifiche patrimoniali, la vendita o l'acquisto di beni immobili;
- i) adotta i regolamenti interni della Fondazione e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- i) approva la dotazione organica della Fondazione;
- j) individuare le "attività diverse" che la Fondazione potrà svolgere.

ART. 10 (Adunanze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si raduna obbligatoriamente almeno due volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio con-

suntivo.

Una seconda volta per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione delle linee generali programmatiche, la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi, le indicazioni delle priorità e degli obbiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nelle Comunità locali.

Si raduna altresì, dietro invito del Presidente, per deliberare su tutti gli oggetti che rientrano nelle proprie competenze e, in particolare, per:

- definire obiettivi e programmi ed indicare le relative priorità;
- emanare direttive di carattere generale;
- adottare provvedimenti attribuiti alla competenza dell'organo di governo della Fondazione da specifiche norme di Legge.

ART. 11 (Convocazione adunanze)

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, anche tramite mezzi informatici, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

L'invito deve essere recapitato al domicilio anche digitale dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni d'urgenza.

Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio Direttivo, con la presenza di tutti i componenti e per decisioni unanime dei Consiglieri, può decidere la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 (Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di co-

loro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi da un Segretario, di volta in volta nominato dal Presidente, sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

ART. 13 (Decadenza della carica).

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica:

- per i motivi stabiliti dal regolamento;
- per dimissioni;
- per comportamenti contrari alle finalità della Fondazione;
- per essersi trovati nella condizione di inquisiti e rinviati a giudizio;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità perché si sono trovati nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

Sono invece cause di esclusione:

- l'aver totalizzato un numero di assenze superiore a quattro, anche non consecutive a meno che non si tratti di assenze determinate da gravi motivi di salute e familiari purché non superino i 60 giorni anche non consecutivi e vengano segnalate contestualmente all'insorgere dell'impedimento;
- quando l'assenza ha fatto venire meno il numero legale in uno dei tre consigli obbligatori previsti dallo statuto ad esclusione delle assenze per gravi motivi di salute e familiari;
- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento degli atti che rechino danni al patrimonio e al buon nome della fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, su iniziative di chiunque.

TITOLO IV

Presidente della Fondazione:

ART. 14 (Attribuzioni e compiti del Presidente della Fondazione)

Il **Presidente è il legale rappresentante della Fondazione** ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con

le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita l'alta sorveglianza inerente alle funzioni di direzione politica dell'Ente, promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo, verifica l'esecuzione delle medesime e delle direttive generali impartite.

Convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo .

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

ART. 15 (Vice Presidente della Fondazione)

Il Presidente nomina tra i consiglieri il Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di assenza o impossibilità ad esercitare la carica da parte del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.

TITOLO V

Regolamenti interni vari

ART. 16 (Regolamenti interni).

In appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio Direttivo, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con lo statuto medesimo, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di competenza della Fondazione.

Detti regolamenti disciplinano in particolare l'ammissione, la permanenza degli ospiti nelle residenze comunitarie, le norme di comportamento degli ospiti stessi e dei parenti.

Nei citati regolamenti sono disciplinati, inoltre, gli orari e le modalità delle visite agli ospiti da parte di parenti e conoscenti.

ART. 17 (Regolamento organico del personale dipendente).

In apposito regolamento organico del personale dipendente interno, approvato dal Consiglio Direttivo, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con le Leggi Italiane ed Euro-

pee, i contratti nazionali di categoria, relativamente ai diritti, ai compiti ed ai doveri di tutto il personale dipendente, reclutato con le modalità indicate dalle leggi vigenti secondo le necessità stabilite dalla Dotazione Organica approvata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 18 (norme di chiusura).

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

E' compito del Consiglio Direttivo della Fondazione redigere i bilanci.

Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo; quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

Allo stesso dovrà essere allegata la relazione sulla gestione in conformità all'art. 2428 del C.C. e la relazione del Sindaco Unico in conformità all'art. 2429 del C.C.

Il bilancio preventivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente e allo stesso deve essere allegata la relazione programmatica.

Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Una copia del bilancio, con tutti gli allegati, dovrà essere depositata presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 19 (Trasformazione, devoluzione patrimoniale).

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 (Economicità, efficienza, trasparenza).

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'organizzazione dei servizi di competenza del Presidente della Fondazione è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

ART. 21 (Modifiche statutarie).

Ogni eventuale e futura modifica statutaria è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi e con i quorum di cui al presente statuto, nonché nel rispetto della disciplina di cui al D.lgs. 117/2017.

ART. 22 (disposizioni finali).

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme in materia di Enti del Terzo Settore, in particolare la L. 6 giugno 2016 n. 106 e il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firmato: Scalas Mario

" : **Antonia Murgia**

" : **Davide Scalas**

" : **Alessandra Scalas**

" : **Gianluca Scalas**

" : **Francesca Alfonsina Meloni**

" : **Luigi Carta**

" : **dott. Federico Pavan Notaio**